

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2350/91 DELLA COMMISSIONE**  
del 31 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1589/87 relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento e che abroga il regolamento (CEE) n. 1982/87 relativo all'apertura della gara permanente in applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91<sup>(4)</sup>, stabilisce i criteri in base ai quali possono essere effettuati e sospesi gli acquisti mediante gara di burro e di latte scremato in polvere; che è pertanto necessario modificare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 891/91<sup>(6)</sup>; che di conseguenza può essere abrogato il regolamento (CEE) n. 1982/87 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 335/91<sup>(8)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1589/87, il concorrente deve costituire una cauzione di gara di 30 ECU/t per garantire, da un lato, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, dall'altro, la consegna del burro al deposito; che tale cauzione di gara non è sufficiente per garantire l'esecuzione di tali esigenze principali e che è pertanto opportuno aumentarla;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2 dello stesso regolamento fissa per la consegna del burro conferito all'intervento il termine di 14 giorni successivi al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che in talune circostanze tale periodo è troppo breve e che deve essere pertanto prolungato;

considerando che l'articolo 11 stabilisce che la conversione in moneta nazionale si effettua applicando il tasso verde corrispondente all'espressione « tasso di conversione

agricolo »; che pertanto l'espressione « tasso rappresentativo » deve essere sostituita da « tasso di conversione agricolo »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1589/87 è modificato nel modo seguente:

- 1) L'articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
  - Qualora la Commissione non abbia accertato che è soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87, gli organismi di intervento interessati procedono all'acquisto di burro conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Un bando di gara è pubblicato in allegato al presente regolamento. »
- 2) All'articolo 4, l'importo di « 30 ecu » è sostituito da « 40 ecu ».
- 3) All'articolo 7, paragrafo 2, il termine « quattordici giorni » è sostituito da « ventun giorni ».
- 4) All'articolo 11, l'espressione « tasso rappresentativo » è sostituita da « tasso di conversione agricolo ».

*Articolo 2*

Al regolamento (CEE) n. 1589/87 è aggiunto l'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 1982/87 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 23.

<sup>(7)</sup> GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 7.

<sup>(8)</sup> GU n. L 39 del 13. 2. 1991, pag. 16.